

# Modulo A

# RSPP

**Dr.ssa Silvia Greco**

-Psicologa Clinica e della Salute

-Docente Formatore in ambito Sicurezza sul  
Lavoro D.Lgs 81/08

- 
- 01** I soggetti previsti dal D.Lgs 81/08 del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le loro responsabilità >
- 
- 02** Le funzioni svolte dal Sistema Istituzionale Pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro >
- 
- 03** I principali rischi trattati dal D.Lgs 81/08, le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze >
- 
- 04** I concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione >
-

# ART.31 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

## Che cos'è

Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

## Che cosa deve fare

### Azione di supporto e assistenza al DdL

- Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza, individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti
- Individuazione delle misure per prevenzione e protezione
- Elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- Erogazione ai lavoratori delle informazioni di cui all'art 36
- Partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché alla riunione periodica

### Affinché possa svolgere tali compiti, il D.dL deve fornire

- Informazioni sull'organizzazione della azienda
- Indicazioni su eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza
- Notizie tecniche su impianti e processi di lavoro e su sostanze e prodotti impiegati
- Dati su infortuni e malattie professionali

## Possibilità di svolgimento diretto da parte del D.d.L.

Az. Artigiane e industriali fino a 30 addetti

Az. Agricole e Zoot. fino a 10

Az. Pesca fino a 20

Altre Az. fino a 200

## Obbligatorietà di un SPP interno all'azienda

- Az. Industriali "a grandi rischi" di cui alla DPR 175/88

- Centrali termiche

- Impianti e laboratori nucleari

- Fabbricazione e deposito di esplosivi

- Az. Industriali con oltre 200 addetti

- Industrie estrattive con oltre 50 addetti

- Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 addetti


## Affinché possa svolgere i suoi compiti, il D.d.L. deve garantire che

- Gli incaricati siano in numero sufficiente

- Posseggano capacità adeguate (requisiti stabiliti dal D.Lgs. 195/03)

- Abbiano mezzi e tempo sufficiente

- Venga consultato il RLS prima di nominare il RSPP



Il servizio di prevenzione e protezione

– *“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”*

– a capo del servizio, vi è l’RSPP coadiuvato dagli ASPP;

– devono essere formalmente nominati, esclusivamente dal Datore di lavoro, per quanto riguarda l’RSPP;

– sulla nomina deve essere consultato l’RLS.

### **Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione**

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

# I soggetti previsti dal D.Lgs 81/08 del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le loro responsabilità

## S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione)

«insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori»



# IL DATORE DI LAVORO

## Settore privato

- Persona fisica titolare del rapporto di lavoro ovvero il soggetto
- che ha responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva
- in quanto esercita poteri decisionali e di spesa

## Settore pubblico

- Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario
- non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo
- sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
- dal vertice della PA tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale
- e degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri
- decisionali e di spesa.
- In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri citati
- il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

# **DATORE DI LAVORO**

## **Che cosa deve fare ( misure generali di tutela art. 15 )**

- Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza
- Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte
- Adottare le misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
- Sostituire i prodotti più pericolosi e ridurre il n° degli esposti
- Fornire la segnaletica di sicurezza e i segnali di sicurezza e avvertimento
- Rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
- Designare il responsabile del SPP, il MC (ove previsto), gli addetti alle emergenze e al pronto soccorso
- Far effettuare la sorveglianza sanitaria e allontanare i lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari
- Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti
- Predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti
- Programmare le misure per il miglioramento continuo anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi
- Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)
- Organizzare la riunione periodica del SPP almeno una volta l'anno

# DATORE DI LAVORO

## Che cosa deve fare ( obblighi art. 18 )

- Individuare e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza (DVR)
- Organizzare la prevenzione aziendale (nomina delle figure obbligatorie e affidamento dei compiti ai lavoratori)
- Fornire i DPI
- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali e al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico
- Informare, formare e addestrare i lavoratori
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di prevenzione e consegnare copia del DVR al RLS e fornirgli i dati sugli infortuni aziendali
- Informare i lavoratori sulle misure da adottare in caso di grave pericolo e dare disposizioni per l'abbandono del posto di lavoro
- In caso di lavori in appalto: elaborare il DUVRI e munire i lavoratori della tessera di riconoscimento
- Prendere idonei provvedimenti per evitare rischi alla popolazione e all'ambiente esterno
- Comunicare all'INAIL gli infortuni con prognosi inferiore ai tre giorni e denunciare quelli con prognosi superiore
- Consultare l'RLS
- Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)
- Organizzare la riunione periodica almeno una volta l'anno
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- Vigilare affinché i lavoratori giudicati non idonei siano adibiti alla mansione a rischio senza il prescritto giudizio di idoneità

**Cass. 27.11.95, Banchio Pret. Torino 31.10.95, Piccotti**

«il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione anche e soltanto al fine di escludere la sussistenza di rischi e, quindi, della necessità di procedere alla loro eliminazione o riduzione»

**Cass. Penale, sez. IV, 29.04.94, Kuster**

**Cass. Penale, sez. III, 16.11.82, Galli**

a) il DdL deve ispirare la sua condotta alle **acquisizioni della miglior scienza ed esperienza** in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di lavorare in massima sicurezza

b) il DdL, in ottemperanza del criterio della "**massima sicurezza tecnologicamente fattibile**", deve adottare tutti quegli accorgimenti tecnici indicati dal progresso tecnologico

c) **non è sufficiente** che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un dato momento storico

Obbligo inderogabile del **DdL**,  
anche laddove la realtà  
lavorativa sia tale da escludere  
la sussistenza di rischi specifici

# DATORE DI LAVORO: LAVORO IN TRASFERTA

## Principio dell'affidamento

- Adeguata formazione del lavoratore
- Scelta del lavoratore idoneo
- Non si può essere preposto di se stesso

- Obbligo di vigilare anche sui comportamenti imprudenti dei propri dipendenti (culpa in vigilando)
- Diritto di poter fare affidamento su una corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle istruzioni impartite (principio dell'affidamento)
- Obbligo di attivarsi e di rimuovere ogni situazione di pericolo che a lui non poteva non essere nota
- Impossibilità di essere presente sul posto di lavoro (principio dell'esigibilità della condotta)
- Obbligo di osservare la normativa antinfortunistica specifica

# CONTRATTO D'APPALTO O D'OPERA (ART.26)

Il DdL committente:

- verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo
- fornisce dettagliate informazioni sui rischi presenti nella propria azienda e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate
- promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)
- risponde in solido per tutti i danni del personale dipendente dell'appaltatore non indennizzati INAIL correlati a rischi interferenziali

Il DdL dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice:

- munisce il proprio personale di tessera di riconoscimento

Tutti i DdL:

- cooperano alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi interferenziali
- coordinano gli interventi di prevenzione e protezione informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi interferenziali

# COMMITTENTE DI UN CANTIERE EDILE: CHE COSA DEVE FARE

- Presentare le domande per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, etc.
- Determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro
- Designare, con atto scritto di data certa, sottoscritto dall'interessato, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione ed assicurarsi che tali nominativi vengano indicati nel cartello di cantiere
- Controllare l'operato del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione e la redazione della documentazione di sicurezza (PSC, POS, fascicolo)
- Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
- Adottare la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere o la risoluzione del contratto proposte dal coordinatore
- Trasmettere la notifica preliminare del cantiere agli organi di vigilanza (ASL e DPL) e gli eventuali aggiornamenti

# Dirigente:

Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

## CHE COSA DEVE FARE ?

Predisporre le misure di sicurezza specifiche

- Impartire istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro
- Vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo dell'incolumità delle persone
- Ove non possa assistere materialmente a tutti i lavori, incaricare sorveglianti o preposti, affinché vigilino e impartiscano le dovute istruzioni
  - Controllare preventivamente l'efficienza e l'idoneità delle attrezzature e impianti affidati ai dipendenti
- Rendersi conto di persona, impartendo all'occorrenza ordini e istruzioni, di ogni attività che assuma aspetti di particolare gravità



# Il dirigente

## Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.  
– (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro)
  - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
  - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;  
– (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)
  - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;  
– (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro)
  - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;  
– (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;  
– (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)
  - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;  
– (Ammenda da 2.192 a 4.384 euro)
  - g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;  
– (Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro)
  - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;  
– (Ammenda da da 2.192 a 4.384 euro)
  - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;  
– (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 822 a 4.384 euro)
  - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.  
– (Ammenda da da 2.192 a 4.384 euro)
  - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;  
– (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)
  - r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;  
– (sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)  
– (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)  
– [L'applicazione della sanzione di cui ... (sopra) ..., esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124] [...]
- 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4;

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;  
– *(Ammenda da 2.192 a 4.384 euro)*
  - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
  - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;  
– *(Ammenda da da 2.192 a 4.384 euro)*
  - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;  
– *(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro)*
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;  
– *(Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro)*
  - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.  
– *(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro)*

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

– (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro)

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

# PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

## CHE COSA DEVE FARE (OBBLIGHI ART.19)

- Sovrintendere e Vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle disposizioni aziendali e dell'uso di DPI e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori
- Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici
  - Richiedere l'osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso
- Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave
- Segnalare tempestivamente al DdL o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo
  - Frequentare appositi corsi di formazione



# PREPOSTO

**Quali sono i suoi compiti?** Controllare che i lavoratori facciano bene il proprio lavoro.

Per “bene” si intende nel rispetto di tutte le norme aziendali, comprese quelle della sicurezza.

• **Quali sono i suoi obblighi?** Vigilanza, vigilanza, vigilanza, segnalazione

### **Articolo 19 - Obblighi del preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

– *(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

– *(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

– *(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda 438,40 a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

## Articolo 19 - Obblighi del preposto


1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

– (Arresto fino a due mesi o con l'ammenda 438,40 a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

– (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)



## Cassazione 22.06.2006, Archetti

La figura del preposto da individuare attraverso le effettive mansioni

## Cassazione 06.07.99, Di Raimondo

Chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma dell'art. 4 DPR 547/55, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed **al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori**




Datore di lavoro



Dirigente



Preposto



# DIRIGENTE E PREPOSTO:

**Esercizio di fatto dei poteri direttivi ( art. 299 )**

La norma prevede che i titolari delle “posizioni di garanzia” debbano essere considerati non solo i soggetti che rivestono formalmente tali qualifiche, ma anche quelli che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano “in concreto” i poteri giuridici.

Dirigenti e preposti risultano titolari *iure proprio* degli obblighi attribuiti loro rispettivamente dagli art. 18 e 19 senza che sia necessaria una espressa delega in tal senso da parte del datore di lavoro.

Le qualifiche di dirigente e preposto vanno riconosciute solo a coloro che svolgono tali compiti in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico loro conferito.

# MEDICO COMPETENTE (MC)



## Titoli :

Specializzazione in - Medicina del Lavoro - Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - Igiene e medicina preventiva - Medicina Legale

**Docenze:**- Medicina del lavoro - Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

- Tossicologia industriale - Igiene industriale - Fisiologia e igiene del lavoro
- Clinica del lavoro
- Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/91

## Requisiti

- 1. Iscrizione nell'elenco nazionale istituito presso Ministero della Salute
- 2. Aggiornamento professionale ECM (a partire dal programma triennale successivo al 2008)

**Devono frequentare appositi percorsi formativi universitari definiti da DM**

- **Attualmente possono continuare solo quelli che hanno svolto l'attività di MC per almeno un anno nell'ultimo triennio (attestazione del datore di lavoro inviata alla regione)**



## Riferimenti

- Principi della Medicina del lavoro
- Codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)

## Modalità

- Può avvalersi, per accertamenti diagnostici, di specialisti scelti in accordo con il DdL che ne supporta gli oneri
- Il DdL assicura al MC le condizioni necessarie e ne garantisce l'autonomia
- Il DdL può nominare più MC individuando tra essi un medico con funzioni di Coordinamento

## Rapporto di lavoro

- Dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore
- Libero professionista
- Dipendente del DdL

**Quali sono i suoi compiti?** Gestire la parte sanitaria del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori.

**Quali sono i suoi obblighi?** Visitare i luoghi di lavoro una volta l'anno, partecipare alla valutazione dei rischi, predisporre il protocollo sanitario, curare il servizio di primo soccorso, visitare i lavoratori, fornire indicazioni in merito ai risultati delle visite.

- Obbligatoria quando vi sono rischi:
  - Utilizzo VDT > 20 h/sett.;
  - Movimentazione manuale dei carichi;
  - Rischio chimico non basso;
  - Rischio cancerogeno;
  - Amianto;
  - Rischio biologico deliberato;
  - Rumore con esposizione giornaliera superiore ad 85 dB(A);
  - Rischio vibrazioni con esposizione superiore a 0,5 m/s<sup>2</sup> (WBV) o 2,5 m/s<sup>2</sup> (HAV);
  - Lavoro notturno;
  - Nei casi in cui il datore di lavoro ne ravvisa la necessità.

## Articolo 25 - Obblighi del medico competente

### 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (*arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro*) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- (*arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro*)

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

- (*Arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro*)

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- (*Arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro*)

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

- (*Arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro*)

l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

- (*Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per il datore di lavoro – dirigente*)

f) << -- soppressa -- >>

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- *(arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro)*

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- *(Sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192 euro)*

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- *(Sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192 euro)*

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- *(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro)*

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

# **RSPP: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

## **COMPETENZE:**

**-GESTIONALI:** Programmare, gestire e motivare tutte le risorse interne alla azienda;

Programmare e comunicare le misure di prevenzione e protezione.

**- TECNICHE:** Conoscere i rischi tipici della azienda , Conoscere la normativa di sicurezza.

**-COSA DEVE FARE :**Riconoscere i pericoli presenti e valutare i rischi per i dipendenti;

Individuare le necessarie misure preventive e protettive e stabilire i sistemi di controllo di tali misure;

Organizzare e verificare la gestione delle emergenze;

Proporre i programmi di in-formazione per tutti i lavoratori.

**-RESPONSABILITA' :** Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro.

Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o imperizia (su decisione della magistratura)

**Chi è?** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

### **Quali sono questi requisiti?**

Datore di lavoro con attestato di frequenza a corso di formazione (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; attestato di frequenza a specifici corsi di formazione

(Accordo Stato-Regioni 26/01/2006)

### **Responsabilità dell'RSPP...**

*(Sez. feriale, sent. n. 32357 del 12-08-2010)*

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

*(Cass., Sez. IV, sent. n. 32195 del 15-7-2010)*

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.

*(Sez. IV, sent. n. 2814 del 21-12-2010)*

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose.

# RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Persona eletta dai lavoratori o a livello aziendale o territoriale o di sito che rappresenta i lavoratori stessi nella gestione della sicurezza. È incompatibile con il ruolo di R e A SPP.

Modalità di elezione: in un'unica giornata nazionale indicata con DM

Per aziende con meno di 15 addetti:

- Eletto di norma direttamente dai lavoratori al loro interno
- Individuato per più ditte (RLS territoriale o di comparto)

Per aziende con più di 15 addetti:

- Eletto o designato nell'ambito delle Rappresentanze sindacali aziendali
- Eletto dai i lavoratori della azienda al loro interno (in assenza delle rappresentanze sindacali)

Quanti sono ( numero minimo )

- 1 in aziende con meno di 200 dipendenti
- 3 in aziende con più di 200 ma meno di 1.000 dipendenti
- 6 in aziende con più di 1.000 dipendenti

RESPONSABILITA'

Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro.

Hanno responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti.

Hanno l'obbligo del rispetto del segreto industriale e della privacy in relazione ai dati di cui vengono in possesso

**COMPITI:**

- **Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure**
- **Formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza**
- **Partecipa alla riunione periodica**
- **Fa proposte per le misure di prevenzione**
- **Avverte il RSPP dei rischi individuati**
- **Può fare ricorso alla autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza**

# ATTRIBUZIONI:

- **Accede ai luoghi di lavoro**
- **È consultato:**
  - preventivamente e tempestivamente nella VR e nella programmazione della prevenzione aziendale
  - nella designazione del RSPP, degli addetti (PS, antincendio, evacuazione), del MC
  - nei programmi di formazione
- **Riceve informazioni su:**
  - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
  - Sostanze pericolose, Macchine e Impianti, Organizzazione e Ambienti di lavoro
  - Infortuni e malattie professionali
  - Indicazioni (verbali di ispezione) dei servizi di vigilanza
- **Riceve documentazione:**
  - Copia del DVR e del DUVRI su richiesta
- **Riceve formazione adeguata di base e aggiornamenti annuali**
  - In orario di lavoro e senza oneri
  - Con verifica di apprendimento



I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

# RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)



- Chi è
- Accede ai posti di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine stabilite dagli accordi
- In caso di infortunio grave può accedere senza preavviso, ma previa segnalazione all'organismo paritetico
- In caso di impedimento di accesso in azienda informa l'organismo paritetico o in sua mancanza l'organo di vigilanza
- Ha diritto ad una formazione particolare sui rischi specifici negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza (corso base di 64 ore, aggiornamento annuale di 8 ore)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) Modalità di elezione
- Le modalità di elezione o designazione sono individuate da accordi collettivi nazionali interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni più rappresentative a livello nazionale. In mancanza di tali accordi ci sarà un DM.
- Attribuzioni
- Rappresentate sindacale eletto o designato dai lavoratori per quelle aziende in cui non è stato designato il RLS, in particolare in quelle con meno di 15 addetti.
- È incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali

## **Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio

alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

L'assenza del Rappresentante dei lavoratori all'interno dell'azienda non è sanzionabile. Tuttavia risulta sanzionabile :

- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)

# LAVORATORE:

Persona che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un DdL pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari).

## EQUIPARATO AL LAVORATORE

Socio di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società o dell'ente stesso

Associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del CC

Soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento di cui alla L. 196/97

e i partecipanti ad iniziative regionali di alternanza studio-lavoro

Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici, biologici, macchine, attrezzature di lavoro compresi i VDT

Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle protezione civile

Volontario che effettua il servizio civile

Soggetto addetto a lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. 468/97



# OBBLIGHI DEL LAVORATORE (ART.20)

- Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni
- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da DdL, dirigente e preposto
- Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e DPI
- Segnalare immediatamente a DdL, dirigente o preposto le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui viene a conoscenza
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DdL
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal MC
- Se dipendente di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto, esporre la tessera di riconoscimento

## Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

– (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro)

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

– (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro)

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

– (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro)

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

– (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a

657,60 euro)

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

– (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro)

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

– (Arresto fino a un mese o con l'ammenda 219,20 a 657,60 euro)

2. I lavoratori devono in particolare:

*i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

*– (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro)*

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

*– (Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo).*

ACCORDO STATI REGIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI (11/12/2011)

*Tale accordo sancisce la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori lavoratrici ai sensi dell'art.37, comma 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.*

*Le nuove regole sono entrate in vigore a Gennaio 2012.*

*La novità principale riguarda l'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività aziendale: basso, medio, alto.*

*In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi.*

*Tutti i lavoratori, nessuno escluso dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:*

- Rischio Basso: 4 ore*
- Rischio Medio: 8 ore*
- Rischio Alto: 12 ore*
- Indipendentemente dal rischio è previsto un aggiornamento obbligatorio quinquennale di 6 ore.*

## **ART. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato**

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.



## **PROGETTISTI (art. 22)**

Nella progettazione di edifici, macchine e impianti, rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute e scelgono macchine e dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti.

## **FABBRICANTI ED INSTALLATORI (art. 23)**

Non vendono, né noleggiano, né concedono in uso macchine, attrezzature e impianti non rispondenti a leggi o regolamenti vigenti.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi devono essere accompagnati a cura del concedente dalla relativa documentazione .

## **INSTALLATORI E MONTATORI (art. 24)**

Installano e montano gli impianti, le macchine e altri mezzi tecnici secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti.

## **NOLEGGIATORI E CONCEDENTI IN USO (art. 72)**

Attestano la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti di sicurezza.

Dichiarano il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza.

Acquisiscono dall'utilizzatore una dichiarazione che riporti l'indicazione dei lavoratori incaricati del loro uso, che devono risultare formati allo specifico utilizzo.

# INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO

## Chi sono

Personale dipendente nominato dal DdL, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno

Opportunamente formato ai sensi del DM n°388 del 15.07.04

## Quanti sono

Sulla base alla valutazione dei rischi

## Responsabilità

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro

Hanno responsabilità penali per “**omissione di soccorso**”(C.P. art. 593)

- Soccorrere chiunque si trovi nella azienda
- Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso (coordinamento, cooperazione con SUEM, assistenza)
- Intervenire prontamente (esonero da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze)
- Relazionare sugli interventi effettuati
- Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale
- Collaborare alle prove di evacuazione

# INCARICATI DELLE MISURE ANTINCENDIO

## Chi sono

- Personale dipendente nominato dal DdL, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno
- Opportunamente formato ai sensi del **DM 10.03.98**

## Quanti sono

- In numero sufficiente a coprire le esigenze dell'azienda, in base alla valutazione dei rischi

## Responsabilità

- Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro
- Hanno responsabilità penali per **“omissione di soccorso”** (C.P. art. 593)

## Sorveglianza: controllo visivo (anche quotidiano)

- Porte e vie (libere)
- Segnaletica (visibile e integra)
- Luci di emergenza (funzionanti)
- Mezzi di estinzione (accessibili)

## Controlli periodici (almeno semestrali)


- Funzionalità degli impianti tecnologico
- Efficienza dei presidi antincendio

Partecipazione alla **manutenzione**, segnalando i malfunzionamenti

**Collaborazione** con i Vigili del Fuoco

# Incaricati prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione

- Devono essere nominati formalmente e la nomina deve essere controfirmata per accettazione;
- Devono frequentare corso di formazione (D.M. 10/03/1998):
  - 4 ore basso rischio;
  - 8 ore medio rischio;
  - 16 ore alto rischio.
- Devono partecipare alla prova di evacuazione.



# Incaricati del primo soccorso



- Devono essere nominati formalmente e la nomina deve essere controfirmata per accettazione;
- Devono frequentare corso di formazione:
  - 12 ore categorie B e C;
  - 16 ore categoria A.
- La categoria si definisce con il numero di lavoratori ed il codice INAIL (cfr. DM 388/03);
- Se l'azienda è in categoria A comunicarlo all'ASL.


# Incaricati del primo soccorso



- Gruppo A:
  - Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, (rischio di incidente rilevante), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari [...], aziende estrattive ed altre attivita' minerarie [...], lavori in sotterraneo [...], aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  - Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
  - Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
- Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
- Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

# Incaricati prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione e primo soccorso

- Non possono rifiutare la nomina.
- Può coincidere con il datore di lavoro solo in aziende che abbiano meno di 6 fra lavoratori ed equiparati (ad es. soci lavoratori).



# LAVORATORI AUTONOMI

All'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

*Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi*

*1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:*

*a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;*

*– (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)*

*Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi*

*b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;*

*– (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)*

*c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.*

*– (Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci).*



**Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.**

***Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi***

*– delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)*

*2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:*

*a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;*

*b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*


<i>Figura</i>	<i>Note</i>	<i>Durata del corso</i>	<i>Aggiornamento</i>
<b>RSPP datore di lavoro</b>	Solo per: 1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori 3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori 4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori	16 ore 16 ore rischio basso 32 ore rischio medio 48 ore rischio elevato	- 6 ore/5 anni rischio basso 10 ore/5 anni rischio medio 14 ore/5 anni rischio elevato
<b>Dirigenti</b>	Devono aver ricevuto una delega di funzioni secondo l'art. 16 del D.Lgs. 81/08	16 ore	6 ore/5 anni
<b>RLS</b>	Deve essere presente in tutte le aziende. Dove i lavoratori decidono di non eleggere un rappresentante interno, il datore di lavoro dovrà richiedere un RLS territoriale.	32 ore	4 ore/anno 15-50 addetti 8 ore/anno >50 addetti
<b>Preposti</b>		8 ore	6 ore/5 anni
<b>Lavoratori</b>	Già ora tutti i lavoratori devono essere formati e informati circa i rischi cui sono esposti, le misure adottate e i comportamenti da tenere ai fini della prevenzione incendi.	8 ore rischio basso 12 ore rischio medio 16 ore rischio elevato	6 ore/5 anni
<b>Incaricati antincendio</b>	Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende fino a 5 addetti In ogni momento, in azienda deve essere presente almeno un incaricato.	4 ore rischio basso 8 ore rischio medio 16 ore rischio elevato	2 ore/3 anni rischio basso 5 ore/3 anni rischio medio 8 ore/3 anni rischio elevato
<b>Incaricati primo soccorso</b>	Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende fino a 5 addetti In ogni momento, in azienda deve essere presente almeno un incaricato.	12 ore gruppo B e C 16 ore gruppo A	4 ore/3 anni gruppo B e C 6 ore/3 anni gruppo A

<i>Figura</i>	<i>Note</i>	<i>Durata del corso</i>	<i>Aggiornamento</i>
<b>Addetto PES/PAV</b>	Corso per personale addetto alle manutenzioni con parti elettriche, come stabilito dalla CEI 11/27	16 ore	Ogni anno (consigliato)
<b>Carrelli elevatori</b>	Se un addetto usava l'attrezzatura già prima di marzo 2013 ma non aveva mai ricevuto una formazione, entro marzo 2015 dovrà frequentare il corso completo (4 ore se aveva ricevuto una formazione con durata non conforme all'Accordo)	12 ore carrelli industriali 12 ore carrelli a braccio telescopico 12 ore carrelli telescopici rotativi 16 ore per tutti i modelli	4 ore/5 anni
<b>Piattaforme elevabili</b>	Come sopra	8 ore con stabilizzatori 8 ore senza stabilizzatori 10 ore per tutti i modelli	4 ore/5 anni
<b>Gru su autocarro</b>	Come sopra	12 ore	4 ore/5 anni
<b>Gru a torre</b>	Come sopra	12 ore gru rotazione in basso 12 ore gru rotazione in alto 14 ore per tutti i modelli	4 ore/5 anni
<b>Gru mobili</b>	Come sopra	14 ore	4 ore/5 anni
<b>Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile</b>	Come sopra	22 ore	4 ore/5 anni

<i>Figura</i>	<i>Note</i>	<i>Durata del corso</i>	<i>Aggiornamento</i>
<b>Trattori agricoli e forestali</b>	Come sopra	8 ore trattori su ruote 8 ore trattori su cingoli	4 ore/5 anni
<b>Mezzi di movimentazione terra</b>	Come sopra	10 ore escavatori idraulici 10 ore escavatori a fune 10 ore caricatori frontali 10 ore per terne 10 ore per autoribaltabili a cingoli 16 ore per tutte le attrezzature	4 ore/5 anni
<b>Pompe per calcestruzzo</b>	Come sopra	14 ore	4 ore/5 anni
<b>Corso formazione formatori</b>	Il corso costituisce una parte dei sei criteri di qualifica e deve essere accompagnato ad altri criteri.	24 ore	24 ore ogni 3 anni

# IL SISTEMA ISTITUZIONALE PUBBLICO DELLA SICUREZZA.

**Quale percorso ha portato al Decreto Legislativo 9 aprile 2008  
n. 81?**



**"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"**

Art. 1 *Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro* 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro**, in conformità **all'articolo 117** della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

**La Costituzione**

**Parte II**

Ordinamento della Repubblica

**Titolo V**

Le Regioni, le Province, i Comuni

**Articolo 117**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; **tutela e sicurezza del lavoro**; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; .....

Nelle materie di **legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.**

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

## **Legge delega 3 agosto 2007, n. 123**

- a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
- b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, ....
- c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati ....
- d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
- e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
- f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale,
- g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
- h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;
- l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

- m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
- n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;
- o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
- p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione
- q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
- r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
- s) revisione della normativa in materia di appalti
- t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché al criteri ed alle linee Guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;
- u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- v) introduzione dello strumento dell' interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

## Legge delega 3 agosto 2007, n. 123

Ha rappresentato la principale delle recenti vicende legislative sulla sicurezza del lavoro perché per la prima volta da quando il legislatore aveva progettato di unificare le tante norme accumulate negli anni in materia di sicurezza del lavoro (art. 24 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, riforma sanitaria), tale unificazione si è realizzata

# Obiettivi del d.lgs. n. 81/2008 (legge delega)

1. conferire maggiore effettività all'applicazione delle norme di prevenzione;
2. predisporre, finalmente, una raccolta organica – in unico testo o in testo unico – delle norme di prevenzione;
3. adeguare il sistema normativo a nuovi rischi ed esigenze di tutela (oltre che a vecchie patologie non risolte): lavori flessibili, c.d. atipici, immigrati, sommerso, decentramenti produttivi, subappalti, ecc.;
4. ridefinire le nozioni e gli obblighi dei soggetti responsabili della sicurezza
- 5. riorganizzare il sistema istituzionale**
6. risistemare (e rafforzare) il sistema sanzionatorio

**Tentativo di organizzare le disposizioni che riguardano salute e sicurezza sul lavoro in un sistema coordinato e collegato**

- la prevenzione intesa come “un complesso di disposizioni per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e della integrità dell’ambiente esterno
- sistema di promozione della salute e della sicurezza come “complesso di soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento”
- “modelli di organizzazione e di gestione”
- “sistema istituzionale”
- definisce per la prima volta un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
- Indicazione a valutare TUTTI i rischi
- Sistema sanzionatorio

# DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

**TITOLO I** PRINCIPI COMUNI

**TITOLO II** LUOGHI DI LAVORO

**TITOLO III** USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**TITOLO IV** CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

**TITOLO V** SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**TITOLO IV** MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

**TITOLO VII** ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

**TITOLO VIII** AGENTI FISICI TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

**TITOLO X** ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

**TITOLO XI** PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

**TITOLO XII** DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

**TITOLO XIII** NORME TRANSITORIE E PENALI

# DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

## TITOLO I PRINCIPI COMUNI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI

*Il legislatore utilizza l'espressione «sistema istituzionale» proprio a significare la volontà che le diverse istituzioni operino in continuo raccordo tra di loro, come anche indicato dalla legge delega*

# DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

## TITOLO I PRINCIPI COMUNI

### CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE

#### SISTEMA ISTITUZIONALE

Articolo 5 Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 7 Comitati regionali di coordinamento

Articolo 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Articolo 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 10 Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 11 Attività promozionali

Articolo 12 Interpello

Articolo 13 Vigilanza

Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

# Sistema Istituzionale - *Titolo I d.lvo 81/2008*

Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Comitati regionali di coordinamento

INAIL

Commissione per gli interpellati

ORGANISMI PARITETICI

Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

*Art. 5 D.lvo 81/2008*



*Ministero della Salute*

Il Comitato è **presieduto dal Ministro della salute** ed è composto da:

- il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del **Ministero della salute**
- due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del **Ministero del lavoro** e delle politiche sociali
- il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei **Vigili del fuoco** e del soccorso pubblico del **Ministero dell'interno**
- Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle **Infrastrutture e dei Trasporti**
- il Coordinatore della **Commissione Salute** della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- **quattro rappresentanti delle regioni e province autonome**

# COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE per la salute e sicurezza sul lavoro

*Art 6 D.lvo 81/2008*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*

Composta in maniera tripartita da rappresentanti di Stato, Regioni e parti sociali (per un totale di 40 componenti, di cui 10 in rappresentanza dei Ministeri, 10 delle Regioni, 10 delle associazioni datoriali e 10 dei sindacati)

Ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riunisce con cadenza regolare (tendenzialmente mensile)



E' un organismo più tecnico al quale il D.lvo 81/2008 assegna una serie di funzioni e in questi anni ha approvato un numero rilevante di **documenti diventati poi decreti** e di **buone prassi**

**Articolo 9**

**Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**



**Istituto Nazionale per l'Assicurazione  
contro gli Infortuni sul Lavoro**

**Gli obiettivi sono:**

- ridurre il fenomeno infortunistico
- assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio
- garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro
- realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dalle prestazioni sanitarie ed economiche, alla cura, riabilitazione e reinserimento nella vita studio delle situazioni di rischio, agli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.

Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l'INAIL realizza inoltre iniziative di:

- monitoraggio continuo dell'andamento dell'occupazione e degli infortuni
- indirizzo, formazione e consulenza in materia di prevenzione alle piccole e medie imprese e agli organi di controllo
- finanziamento alle imprese che investono in sicurezza
- ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

# Quali sono le istituzioni che controllano che sia rispettata la normativa nei luoghi di lavoro?



## DECRETO LEGISLATIVO

9 APRILE 2008, N. 81

Art 13

### *Vigilanza*

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio....

2. ...personale ispettivo del Ministero del Lavoro....lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività:

a)Attività nel settore delle costruzioni edili...lavori in sottterraneo e gallerie anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b)Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c)Ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati individuate con decreto ....informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della asl competente per territorio.

# CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

# Perché la prevenzione nei luoghi di lavoro è stata affidata al Servizio Sanitario Nazionale?

**FONDAMENTO  
NORMATIVO**



**COSTITUZIONE art. 32**

## •Articolo 32

- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

**Legge 23 dicembre 1978, n. 833**  
**"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"**

**Art. 1 - (I principi)**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale ...

Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali

**Legge 23 dicembre 1978, n. 833**  
**"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"**

Art. 14 - (Unità sanitarie locali)

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Unità Sanitaria Locale provvede  
in particolare:

....

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul  
lavoro e delle malattie professionali

Art. 21 - (Organizzazione dei servizi di prevenzione)

... all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio  
1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia  
di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori

...

## *mission istituzionale*


- la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni causati o correlati al lavoro
- il miglioramento del benessere del lavoratore

## *strumenti*


- vigilanza
- assistenza
- informazione

# AZIENDA SANITARIA LOCALE

**Servizio di Prevenzione e  
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro**




**Servizio di  
Igiene degli  
Alimenti e  
Nutrizione**



**DIPARTIMENTO DI  
PREVENZIONE**

**Servizio Igiene  
e Sanità  
Pubblica**



**Servizi VETERINARI**



In virtù di tale qualifica gli ispettori dell'ASL:

- hanno facoltà di visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relative dipendenze
- di sottoporre a visita medica il personale occupato,
- di prelevare campioni, di materiali o prodotti ritenuti nocivi richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione
- prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali

*Devono mantenere i segreti sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio*

# Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

## ATTIVITA' SANITARIE

Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi, conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici etc).

Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente

Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri

Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie, ecografia apparato muscoloscheletrico)

Vigilanza e controllo sull'attività del medico competente

## ASSISTENZA E INFORMAZIONE

Partecipazione e realizzazione di corsi

di formazione / informazione

Progettazione e realizzazione di interventi di educazione

e promozione alla salute

Divulgazione di documentazione scientifica, tecnica

e normativa

Dati statistici ed epidemiologici su infortuni e malattie professionali

Pareri su soluzioni di bonifica ambientale o di antinfortunistica

## VIGILIANZA

Verifica dell'attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Controllo dei fattori di nocività attraverso misurazioni dei principali inquinanti ambientali

Riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionale

### Attività giudiziarie

#### **ART. 8 DPR 520/55**

potere di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ... i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti ...

#### **ART. 10 DPR 520/55**

potere di disposizione (potere di impartire, sulla base di un apprezzamento discrezionale e in difetto di previsioni di leggi specifiche, disposizioni immediatamente esecutive, contro le quali è ammesso ricorso in via amministrativa)

#### **ART. 64 DPR 303/56 (unico articolo non abrogato dal TU)**


Potere di visitare in qualsiasi momento e in ogni parte i luoghi di lavoro e le loro dipendenze di sottoporre a visita il personale occupato, di prelevare campioni di materiali, di richiedere al personale ogni informazione ritenuta necessaria

#### **ART. 20 e 21 D.Lgs.758/94**

potere di impartire prescrizioni in caso di inosservanza della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, indicando modalità e tempi della regolarizzazione (contro le prescrizioni non è ammesso ricorso in via amministrativa) ... l'ispettore può impartire ulteriori misure per la tutela dei lavoratori

# Il sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94

Provvedimenti che vengono adottati a seguito di ispezione:



**VERBALE DI ISPEZIONE  
CON DISPOSIZIONI**



**VERBALE DI CONTRAVVENZIONE  
CON PRESCRIZIONI**

# Il sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94

## VERBALE DI ISPEZIONE CON DISPOSIZIONI

- **VIENE PORTATO A CONOSCENZA:**
  - Legale rappresentante
  - RLS aziendale
- **NON SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;**
- **SONO PROVVEDIMENTI PRESI DALL'ORGANO DI VIGILANZA S.P.S.A.L. PER MIGLIORARE L'APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE O DI BUONA PRASSI, ADOTTATE VOLONTARIAMENTE DAL DATORE DI LAVORO (ART. 302-BIS)**
- **VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE**
- **PUO' ESSERE FATTO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ENTRO 30 GG.**

# Il sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94





# Sicurezza e gestione delle emergenze

- 1. Piano di emergenza**
- 2. Misure di prevenzione**
- 3. Misure di Protezione**
- 4. Estintori e fuochi**
- 5. Evacuazione dai locali**
- 6. Controlli periodici**

## **1. PIANO DI EMERGENZA**

- Procedure operative
- Responsabili gestione emergenze
- Squadre di intervento
- Equipaggiamento di emergenza
- Primo soccorso sanitario
- Planimetrie esodo
- Presidi antincendio

### **PROCEDURE**

Chi telefona al 115, 113, 112 o 118

Chi decide l'ordine di evacuazione

Chi e come diffonde l'ordine di evacuazione

Chi controlla le operazioni di evacuazioni

Chi interrompe l'erogazione dell'energia elettrica, gas e il funzionamento delle centrali termiche

Chi controlla l'efficienza dei sistemi antincendio

Chi verifica la praticabilità del sistema d'esodo

Chi ha il compito di guidare i lavoratori e il pubblico verso la zona di raccolta

Chi esce per ultimo dopo aver controllato che nessuno sia rimasto dentro

Chi aiuta i disabili a raggiungere il punto di raccolta

### **BLACK OUT**

In caso di assenza di energia elettrica:

Rassicurare le persone presenti

Informarsi sulle cause del black-out

Adoperarsi per la risoluzione rapida del problema

Attivare le procedure di evacuazione se le cause sono riconducibili all'incendio

# 2. MISURE DI PREVENZIONE

## Riduzione delle cause di incendio

- Deposito e manipolazione non idonea di sostanze infiammabili e combustibili
- Accumulo di rifiuti : carta o altro materiale combustibile
- Negligenza nell'uso di fiamme libere o generatori calore
- Inadeguata pulizia aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature
- Impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati, lasciati sotto tensione
- Ostruzione della ventilazione degli apparecchi

## Misure di prevenzione

Affissione ai piani di planimetrie con indicati:

- percorsi d'esodo, punti di raccolta
- ubicazione idranti, estintori
- istruzioni di sicurezza
- nominativi e recapiti addetti alle emergenze

## Controllo praticabilità vie d'esodo

- Controllo segnaletica illuminazione di emergenza
- Eliminazione materiali infiammabili nei locali non consentiti
- Addestramento periodico uso attrezzature antincendio



# Obblighi dei lavoratori

**Rispettare il divieto di fumo degli ambienti**



**Non ostruire i percorsi d'esodo**



**Non rimuovere, ostacolare i presidi antincendio e la segnaletica di emergenza**

**Tenere chiuse le porte tagliafuoco**



**Segnalare guasti, malfunzionamenti, principi di incendio**



Durante la normale attività lavorativa segnalano:

- Danneggiamento delle attrezzature antincendio
- Presenza di materiali in deposito lungo le vie di fuga
- Rispettare e far rispettare gli eventuali divieti di fumare
- Usare i DPI, se previsti

# COMPORAMENTI IN CASO DI EMERGENZA

Interrompere le attività lavorative

Non attardarsi a recuperare oggetti personali  
Seguire le indicazioni degli addetti emergenze

Percorrere le vie d'esodo senza correre

Non utilizzare gli ascensori

Raggiungere il punto di raccolta

Queste misure devono costituire oggetto di  
informazione ai lavoratori

# MISURE DI PROTEZIONE


## OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- Durante il periodo di emergenza devono:
  - Attuare le procedure di evacuazione senza creare panico o intralciando l'operato delle squadre di soccorso
  - Astenersi dall'intraprendere un'operazione di soccorso senza esserne in grado
- compromettendo la propria e/o altrui sicurezza



# Planimetria d'esodo

## PLANIMETRIA D'ESODO



### Responsabili di piano

#### Responsabile Sicurezza

<b>Rossi Mario</b>	<b>cellulare</b>	<b>ufficio</b>
	335 777777	40895413

#### Addetto Antincendio

<b>Bruni Paolo</b>	<b>cellulare</b>	<b>ufficio</b>
	335 999999	40291578

#### Addetto Evacuazione

<b>Bianchi Paolo</b>	<b>cellulare</b>	<b>ufficio</b>
	335 444444	40856168

#### Addetto Soccorso

<b>Verdi Antonio</b>	<b>cellulare</b>	<b>ufficio</b>
	335 222222	40238456

# Segnaletica



**SEGNALI DI  
SOCCORSO**

**SEGNALI  
ANTINCENDIO**

# Segnaletica



**SEGNALI DI  
DIVIETO**

**SEGNALI DI  
PRESCRIZIONE**

**SEGNALI DI  
AVVERTIMENTO**

## Definizioni

- Sistema di vie di uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o locale di raggiungere un luogo sicuro
  - Luogo sicuro: Spazio scoperto o compartimento antincendio avente caratteristiche idonee a ricevere e a ricevere un predeterminato numero di persone
  - Spazio calmo: luogo sicuro comunicante con una via di esodo od in essa inserito; non deve essere di intralcio alle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte capacità motorie in attesa dei soccorsi
  - Compartimentazione: parte di un edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione Incendi
  - Resistenza al fuoco: attitudine di un elemento da costruzione a conservare per un tempo prestabilito la stabilità (R), la tenuta (E), l'isolamento termico (I).
  - Reazione al fuoco: Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto
- Classe 0 incombustibile  
Classe 1 combustibile  
Classe 2 combustibile

# PORTE LUNGO LE VIE DI USCITA

- Tutte le porte devono aprirsi, preferibilmente, nel verso dell'esodo
- Devono essere dotate di dispositivo di Auto-chiusura
- Le porte devono aprirsi a semplice spinta dall'interno
- nel caso di porte lungo le vie di passaggio, queste possono essere tenute aperte purché siano dotate di dispositivi di auto-chiusura
- le vie di uscita devono essere segnalate mediante apposita cartellonistica
- Tutte le vie di uscita devono essere adeguatamente illuminate

# Sistemi di rilevazione e allarme

---

- ❑ Centrale di controllo e allarme
- ❑ Rivelatori
- ❑ Pulsanti di allarmi
- ❑ Allarmi

# ESTINTORI E CLASSI DI FUOCO

- Gli estintori devono essere in numero adeguato e comunque non meno di uno per piano
- Gli estintori devono essere ubicati lungo le vie di uscita e non devono ostacolare il deflusso delle persone
- Gli estintori devono essere di tipo omologato e controllati ogni sei mesi
- Devono essere agganciati alle pareti ad un'altezza della maniglia di 1 metro
- CLASSE A: fuochi di materie solide la cui combustione normalmente avviene con produzione di braci (es. carta, legno)
- CLASSE B: fuochi di liquidi o di solidi che si possono liquefare (es. benzina, vernici)
- CLASSE C: fuochi gas (metano, cloro)
- CLASSE D: fuochi di metalli (magnesio, potassio, fosforo, sodio)
- CLASSE E: fuochi di natura elettrica



# ESTINZIONE DEGLI INCENDI

## Estinzione degli incendi

- Mezzi di estinzione mobili: estintori
  - Schiuma
  - Sprinkler (automatico)
  - Polvere
  - Halon (o sostituti ecologici)
  - CO2
- Mezzi estintori fissi
  - Idranti, naspi (manuali)



# Targhetta tipo estintore


- ❑ designazione del tipo
- ❑ classi di fuoco
- ❑ istruzioni per l'uso
- ❑ pericoli di utilizzazione
- ❑ approvazione ministeriale
- ❑ generalità commerciali




# Estinzione degli incendi



**Dirigere il getto alla base della fiamma**





**Non agire controvento**



**Non posizionarsi frontalmente**



**Non dirigere il getto direttamente sulla superficie dei liquidi infiammabili**



**Non propagare le fiamme**

# Informazioni tecniche sulle classi di fuoco



**Classe A:** fuochi di materiali solidi, generalmente di natura organica come, la carta, il legno, la gomma e la plastica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



**Classe B:** fuochi di liquidi infiammabili, quali la benzina e gli oli, o da solidi liquefatti.



**Classe C:** fuochi di gas infiammabili. GPL, acetilene e metano, propano, ecc.



**Classe D:** fuochi di metalli ovvero di sostanze chimiche combustibili in presenza di aria, reattive in presenza di acqua o schiuma, quali sodio, alluminio, fosforo, potassio e magnesio.



Questo pittogramma non è una classe di fuoco. Va obbligatoriamente riportata sull'etichetta di istruzione solo su estintori che non hanno superato la prova dielettrica a 35.000 V.



**Classe F:** fuochi provocati da grassi ed oli, generalmente presenti nelle cappe e condotte di aspirazione nelle cucine, ristoranti, ecc.

CLASSE DI FUOCO	 <b>A</b> Legno Carta Plastica	 <b>B</b> Liquidi infiammabili	 <b>C</b> Gas infiammabili	 <b>D</b> Metalli leggeri	 <b>E</b> Apparecchiature elettriche	 <b>F</b> Oli da cucina e grassi vegetali	NOTE
<b>TIPO ESTINGUENTE</b>							
<b>ACQUA</b>	SI	NO	NO	NO	* SI	NO	* Con ugello spray speciale
<b>SCHIUMA</b> Idrico + additivo Sealfire®	SI	SI	NO	NO	* SI	**SI	** Schiuma solfato di potassio
<b>POLVERE</b> ABC Fostato ammonio	SI	SI	(!) SI	*** SI	SI	con Sealfire® F NO	*** Polveri speciali al cloro e boro
BC Bicarbonato potassio	NO	SI	(!) SI	con polvere speciale	SI	NO	§ limitato uso all'esterno
<b>BIOSSIDO DI CARBONIO</b>	// Limitato	SI	(!) SI	NO	SI	NO	// buono su fuochi iniziali entro 1-2 minuti senza presenza di brace
<b>ALOGENATI</b> Foxer S® HFC §	//	SI	(!) SI	NO	SI	NO	(!) dopo lo spegnimento chiudere subito la valvola intercettazione del gas per evitare rischi di esplosioni.

**Gli estintori idrici Sealfire® It 2/3/6/9 utilizzano acqua nebulizzata e possono essere utilizzati su apparecchiature in tensione fino a 1.000 volt ad 1 metro di distanza (norma EN3).**



Vietato fumare



Vietato fumare  
o usare fiamme libere



Vietato ai pedoni



Divieto di spegnere  
con acqua



Acqua non potabile



Divieto di accesso  
alle persone  
non autorizzate



Vietato ai carrelli  
di movimentazione



Non toccare

# ADDETTO ALL'EVACUAZIONE DEI LOCALI

## **Durante la normale attività lavorativa:**

- Controlla periodicamente le uscite di sicurezza e le vie di fuga affinché risultino libere
- E' a conoscenza della presenza di eventuali persone portatrici di handicap o di un elevato numero di visitatori esterni
- Ravvisa qualsiasi anomalia che possa compromettere il buon esito delle procedure di evacuazione, avvisando tempestivamente il responsabile per riportare le condizioni alla normalità

## **Durante il periodo di emergenza:**

- Indirizza con calma e tranquillità tutte le persone presenti verso le uscite di sicurezza indicando loro il punto di ritrovo esterno
- Controlla tutti i locali, bagni compresi, per accertarsi della presenza di persone non ancora sfollate chiudendo tutte le porte rimaste aperte
- Si porta al punto di ritrovo per iniziare la conta
- Comunica eventuali persone disperse all'addetto al coordinamento

# PIANO DI EVACUAZIONE

## IN CASO DI INCENDIO

### Cosa fare?

#### Allarmare

- Darne comunicazione all'addetto antincendio più vicino
- Avvisare gli occupanti

#### Salvarsi

- Usare le vie di fuga e uscite di sicurezza e raggiungere il PUNTO DI RACCOLTA
- In caso di fumo proteggere le vie respiratorie con fazzoletto bagnato e camminare bassi

#### Spegnere con

- Estintore portatile

## LEGENDA

-  Voi siete qui
-  Via di fuga
-  Uscita d'emergenza
-  Punto di raccolta
-  Cassetta pronto soccorso
-  Lancia antincendio idrante
-  Pulsante di sgancio
-  Pulsante allarme incendio
-  Estintore
-  Scale
-  Ascensore

## PIANTA PIANO INTERRATO



Prove d'esodo  
È buona prassi effettuare almeno  
una prova  
d'esodo all'anno e registrarne i  
risultati in un  
verbale


# CONTROLLI PERIODICI

- Registro dei controlli
- Il responsabile dell'attività o un suo incaricato deve registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti e attrezzature, finalizzati alla sicurezza antincendio:
  - Sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi
  - Attrezzature e impianti di spegnimento
  - Impianti elettrici di sicurezza
  - Porte ed elementi di chiusura per i quali richiesto il requisito di resistenza al fuoco
  - Riunione e addestramento antincendio ed esercitazione di evacuazione con i relativi esiti
  - Controllo delle aree a rischio specifico e osservanza delle limitazioni i carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività

# Addetti alla sicurezza



**Il numero e la formazione degli addetti alla sicurezza dipendono dal livello di rischio incendio, dall'estensione dell'attività, ecc.**



**Coordinatore dell'emergenza**

**Addetti al pronto intervento**



**Si possono prevedere 4 figure**

**Addetti al pronto Soccorso**



**Addetti all'evacuazione**



La valutazione dei rischi rappresenta l'asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione prevenzionale; essa costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare l'organizzazione aziendale della prevenzione.

Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, dal settore lavorativo delle loro aziende, siano esse di natura pubblica o privata, sono soggetti all'obbligo di valutare i rischi connessi con l'attività da essi esercitata.

Una corretta impostazione metodologica della valutazione e gestione dei rischi non può prescindere da una corretta definizione e una corretta formulazione di concetti, terminologie e strumenti. Gli stessi termini “pericolo” e “rischio”, che nel linguaggio comune sono spesso usati come sinonimi, dal punto di vista tecnico esprimono concetti diversi e tale diversità concettuale è di fondamentale importanza per una corretta impostazione metodologica dei processi di valutazione, controllo e gestione del rischio. Il PERICOLO (Hazard) è la potenzialità di una determinata entità - macchina, attrezzatura, impianto, sostanza, processo, sistema – di causare danno. Il pericolo può dunque essere definito “fonte di potenziale danno”. Nel concetto di pericolo ritroviamo l’oggettività della presenza fisica della fonte di potenziale danno. Il RISCHIO (Risk) dipende dall’interazione tra la fonte di pericolo e la persona; è fondamentale dunque l’esposizione della persona al pericolo, sia in termini quantitativi (“quanto” una persona è esposta) che qualitativi (“come” avviene l’interazione). Analizzare le condizioni di “rischio” è un processo complesso che deve tenere conto di tutti quegli elementi, di tipo tecnico, organizzativo, procedurale, comportamentale, che concorrono a delineare le possibili interazioni tra fonte di pericolo e la persona. A differenza del pericolo che è caratterizzato da una sua oggettività fisica, il rischio è legato ad ipotesi di evento futuro che potrà determinare un danno, alla sua maggiore o minore prevedibilità, all’evoluzione anomala della interazione uomo-fonte di pericolo. Il rischio tiene conto di due fattori, la probabilità che nell’interazione uomo fonte di pericolo si possa verificare una condizione incidentale che provoca un danno e l’entità del danno stesso (magnitudo). Possiamo dunque definire la "dimensione del rischio" (Risk dimension) come "la combinazione della probabilità di un evento dannoso e dell'entità delle sue conseguenze".



Le definizioni di pericolo, di rischio (e della sua dimensione) sono quelle riportate nella norma UNI 11230 (aprile 2007) relativa alla terminologia della gestione del rischio (risk management). Gli stessi termini sono definiti diversamente, ma similmente dal punto di vista concettuale, nel Dlgs 81/2008 e s.m.i. che riporta le seguenti definizioni: pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; La valutazione del rischio non è dunque una mera elencazione di fonti di pericolo, ma un processo complesso di tipo analitico e ponderativo che come citato dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. “è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”. Inoltre, se esistono i due elementi che generano le condizioni di rischio (presenza della fonte di pericolo e persona esposta), il “rischio zero” potrà essere raggiunto solo in quei casi dove è possibile eliminare la fonte di pericolo o l’interazione con la persona. In tutti i casi in cui il “rischio zero” non è realizzabile si dovrà raggiungere l’obiettivo di ridurre il rischio a livelli accettabili adottando tutte le misure di prevenzione e protezione tecnicamente possibili. Le misure di prevenzione agiscono sulla probabilità che si possa verificare un incidente, riducendola, indipendentemente dall’entità del danno. Le misure di protezione sono invece quelle che intervengono per diminuire l’entità del danno (magnitudo) nel momento in cui si verifica l’incidente. Le misure di prevenzione e di protezione non sono alternative ma costituiscono insieme un’azione integrata di riduzione del rischio.

# Il RSPP

(Art. 29 c. 1)

Il DL effettua la **VR** ed elabora il **DVR**  
in collaborazione con il **RSPP** e il  
**MC**, qualora occorra

previa consultazione RLS

## D.Lgs. 81/08

### Art. 28

#### *Contenuto della valutazione dei rischi*

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare **tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a **rischi particolari**, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle **differenze di genere**, all'**età**, alla **provenienza da altri Paesi** e quelli connessi alla **specificità tipologica contrattuale** attraverso cui viene resa la prestazione e i rischi derivanti dal **possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi** nei cantieri temporanei o mobili [...] interessati da attività di scavo.

[...]

## PRINCIPI

- Non nuocere ad alcuno, né per negligenza (colpa generica) né per violazione di norme (colpa specifica).
- Sicurezza in sé dell'ambiente di lavoro.
- Protezione anche dai comportamenti troppo disinvolti dello stesso lavoratore.
- Massima sicurezza tecnologicamente fattibile.

## PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Introdotta nel dibattito ecologista già negli anni '70, è stata ufficializzata come espressione in una comunicazione della Commissione Europea del luglio 2000 in merito alla protezione dei consumatori da sostanze ed alimenti pericolosi.

Può essere invocato quando vi siano timori in merito alla rischiosità di una situazione, anche se non vi sono dati oggettivi o dimostrazioni scientifiche di tale carattere.

## ATTENZIONE AL GENERE

Sta a significare la necessità di promuovere, in tutti gli aspetti (programmi di informazione e formazione, processi comunicativi e relazionali) un pari sviluppo delle competenze tra uomini e donne, oltre che di non sottovalutare, nel processo valutativo, i differenti impatti dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione sui lavoratori e le lavoratrici.

## CLIMA DELLE RELAZIONI AZIENDALI

Il contesto nel quale si esplica l'attività lavorativa può determinare l'insorgere di rischi di natura psico-sociale (mobbing, burn-out, stress).

# VALUTAZIONE DEI RISCHI: LE FASI

1. Definire il programma della valutazione rischi
2. Valutazione della struttura.
3. Raccogliere informazioni.
4. Identificare i pericoli.
5. Identificare gli esposti.
6. Identificare i modelli di esposizione.



# CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

## RISCHI PER LA SICUREZZA

*dovuti a*

Strutture  
Macchine  
Impianti elettrici  
Incendio - Esplosioni  
Sostanze e preparati pericolosi

## RISCHI PER LA SALUTE

*dovuti a*

Agenti chimici  
Agenti biologici  
Agenti fisici

## RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI

*dovuti a*

Organizzazione del lavoro  
Fattori psicologici  
Fattori ergonomici

# POSSIBILE SCALA DELLE PROBABILITÀ

VALORE	LIVELLO	CRITERI DI VALUTAZIONE
12	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'evento si è già verificato più volte all'interno dell'attività o in altre attività simili.</li> <li>• Il verificarsi dell'evento non susciterebbe alcun stupore nell'attività.</li> <li>• Esposizioni a polveri, gas, vapori in concentrazione superiori ai rispettivi TLV-TWA.</li> </ul>
11		
10		
9	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È noto qualche episodio</li> <li>• Il verificarsi dell'evento susciterebbe una moderata sorpresa nell'attività.</li> <li>• Esposizioni a polveri, gas, vapori in concentrazione comprese tra il 50% ed il 100% dei rispettivi valori di TLV-TWA.</li> </ul>
8		
7		
6	Poco Probabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono noti rarissimi episodi.</li> <li>• Il verificarsi dell'evento susciterebbe grande sorpresa nell'attività.</li> <li>• Esposizioni a polveri, gas, vapori in concentrazione comprese tra il 20% ed il 50% dei rispettivi valori di TLV-TWA.</li> </ul>
5		
4		
3	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non sono noti episodi già verificatisi.</li> <li>• Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità nell'attività.</li> <li>• Esposizioni a polveri, gas, vapori in concentrazione inferiori al 20% dei rispettivi valori di TLV-TWA.</li> </ul>
2		
1		

## POSSIBILE SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI
8	<i>Gravissimo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio che, con elevata probabilità (maggiore del 50%), determina effetti letali per la persona.</li> </ul>
7		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Malattia professionale che, con elevata probabilità, determina effetti letali per la persona.</li> <li>• Infortunio che, con una certa probabilità (tra il 10% ed il 50%), determina effetti letali per la persona.</li> </ul>
6	<i>Grave</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o malattia professionale che, con elevata probabilità, determina effetti di invalidità permanente per la persona che possono pregiudicare in modo importante la prosecuzione della vita anche lavorativa.</li> <li>• Infortunio che, con scarsa probabilità (inferiore al 10%), determina effetti letali per la persona.</li> </ul>
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o malattia professionale che, con elevata probabilità, determina effetti di invalidità permanente per la persona che non pregiudicano in modo importante la prosecuzione della vita anche lavorativa.</li> </ul>
4	<i>Medio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio che, con elevata probabilità, determina effetti di invalidità temporanea per la persona per un periodo di almeno 30 giorni.</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio che, con elevata probabilità, determina effetti di invalidità temporanea per la persona per un periodo compreso tra 4 e 29 giorni.</li> </ul>
2	<i>Lieve</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danni lievi alla persona che, con elevata probabilità, presentano caratteristiche di rapida reversibilità, con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni.</li> </ul>
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danni lievi alla persona che, con elevata probabilità, presentano caratteristiche di rapida reversibilità, con prognosi inferiore ad 1 giorno.</li> </ul>

## IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO

In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione, si evidenzierà il numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo.

È opportuno che i lavoratori esposti siano identificati nominalmente, sia in funzione della eventuale segnalazione al medico competente per gli adempimenti in merito alla sorveglianza sanitaria, sia per la programmazione dei successivi interventi di informazione/formazione.

Questi fattori influenzano la stima del rischio.

# la valutazione dei rischi

---



## obiettivi del processo di valutazione

- \* agire per il **miglioramento** progressivo e continuo
- \* eliminare o ridurre tutti i rischi
- \* prevenire la comparsa di danni conclamati, ma anche del malessere/disagio, con particolare riguardo alla suscettibilità di individui o categorie
- \* mantenere nel tempo i livelli di sicurezza
- \* confrontare a distanza di tempo i progressi compiuti

# Tecniche di valutazione dei rischi

## Analisi storica

Questa metodologia parte dall'analisi di incidenti "già verificatisi nella storia dell'industria".

Il metodo consiste dunque "in una elaborazione statistica di dati che possono essere ottenuti da diverse fonti" (dati INAIL, report interni, banche dati, letteratura tecnica specializzata) ed è valido "solo per prevenire tipologie di incidenti che si sono già verificati" e deve, quindi, essere integrato da tecniche predittive.

Tale metodologia consente di avere una visione globale del problema, analizzando sia le cause sia le conseguenze sia eventuali modifiche organizzative e/o procedurali, strutturali e/o impiantistiche apportate dall'azienda per evitare il ripresentarsi dell'incidente".

# Tecniche di valutazione dei rischi

## Check-list

Questo metodo è costituito da **liste di punti**, in forma di questionario, da esaminare per eseguire la verifica della rispondenza alle specifiche di progettazione o agli adempimenti richiesti dalla legge:

- consentono diversi livelli di dettaglio (analisi preliminare, analisi dettagliata in fase progettuale, audit e verifiche ispettive);
- sono adatte a controlli veloci, per esempio come lavoro preliminare per l'applicazione di tecniche più dettagliate o come base per gli audit di sicurezza.

Una lista però non può mai ritenersi del tutto completa al 100%, il che non ci assicura che tutte le criticità siano state evidenziate. Inoltre c'è difficoltà nel quantificare i risultati, che pertanto sono di tipo essenzialmente **qualitativo**.

# Tecniche di valutazione dei rischi HAZard and Operability (HAZOP)

Le analisi di rischio ed operatività sono studi di gruppo sviluppati per consentire un esame formale, sistematico e critico degli intenti progettuali e processuali di un sistema. Tali studi consentono l'individuazione e la valutazione di possibili rischi e malfunzionamenti di singole parti dell'impianto e le conseguenze per l'intero sistema.

La struttura formale di questa tecnica garantisce che vengano identificati tutti i rischi connessi all'attività analizzata, tramite il confronto diretto tra le esperienze di diverse persone/funzioni aziendali (sessioni di riunioni).

Ha lo svantaggio di tempi lunghi e costi elevati.

# Tecniche di valutazione dei rischi

## FMEA (Failure Modes and Effects Analysis)

Questa è una tecnica esaustiva e strutturata che si presta bene per analisi a vario livello di dettaglio delle fasi di un processo (che generalmente è produttivo). Consente di identificare ed analizzare tutti i possibili modi secondo i quali può manifestarsi un'anomalia in un processo/sistema, le cause che possono generarla, gli effetti che essa stessa genera, i modi e gli strumenti più opportuni per rilevare il possibile «guasto» o per mitigarne o correggere gli effetti. Ha gli stessi vantaggi e svantaggi dell'analisi HAZOP.

# Tecniche di valutazione dei rischi

## AUDIT

Consiste in una verifica basata su interviste, questionari e verifiche, volta ad evidenziare carenze in tutti gli elementi di una organizzazione e si può applicare a risorse tecniche, risorse umane, funzioni, ruoli ecc.

L'audit può essere interno (eseguito da personale dell'azienda) o esterno (eseguito da terze parti).

# Tecniche di valutazione dei rischi

## Job Safety Analysis

Questa è una unione di più metodologie (questionari, check-list, ispezioni e verifiche, quantificazione con matrici di rischio) per riflettere sui pericoli e sulle misure di tutela da adottare (per legge o per buona pratica).

In particolare richiede la suddivisione dei **job** (mansioni) in **task** (compiti elementari) ed il coinvolgimento diretto degli addetti. Per ciascun compito vengono identificati i pericoli specificando o ipotizzando scenari, cause, sedi di lesioni, frequenze e durata del compito, misure di tutela. In questo caso, gli addetti sono direttamente coinvolti nella valutazione dei rischi che il proprio lavoro determina, e ciò ha il vantaggio di far accrescere la consapevolezza dei lavoratori nei confronti della sicurezza.

# Tecniche di valutazione dei rischi SGS

La valutazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza è fondata su audit, interviste, questionari, e verifiche, volta ad evidenziare carenze di un sistema organizzativo, che possano indicare un potenziale pericolo organizzativo.

L'art. 35 c. 2 lett. b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. stabilisce che, con cadenza almeno annuale, si tenga la riunione periodica del Servizio di prevenzione e protezione nella quale si porti in discussione l'analisi dell'andamento del fenomeno infortunistico, malattie e sorveglianza sanitaria

Tale analisi riguarda:

- i dati aziendali: quindi gli infortuni, i casi di mancati incidenti o near miss, i rapporti di indagine, ecc. con una analisi puntuale dei dati interni che ha lo scopo di individuare i pericoli ed una analisi storica dei dati interni volta a misurare efficacia e efficienza della gestione;
- i dati esterni: quindi statistiche di settore, locali o nazionali, studi e ricerche, ecc., allo scopo di valutare rischi presumibili in caso di assenza o di significatività nulla dei dati interni oppure per previsioni di rischio in caso di progettazione di nuove attività.

# INFORMAZIONE E FORMAZIONE

aa) **“formazione”** : processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per

lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) **“informazione”** : complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) **“addestramento”** : complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale (DPI), e procedure di lavoro.

E’ chiaro che in azienda le parole chiave sono proprio:

**a) informazione**

**b) formazione**

**c) addestramento**

CHE COSA  
DICE LA  
LEGGE

- OBBLIGHI

COME SI  
APPLICA LA  
LEGGE

- PROCESSI

LIVELLI DI  
LETTURA

- FORMALE
- SOSTANZIALE

L'informazione ai lavoratori è  
trattata, in modo fondamentale,  
nell'art. 36

<< ... (Informazione ai lavoratori)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9 (Lavoratori a domicilio e quelli che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati).

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo >>.

Il lavoratore ha diritto ad un'informazione di tipo generale e specifico, allo stesso tempo, e cioè:

1. all'atto dell'assunzione;
2. al momento del trasferimento di attività;
3. quando si introducono nuove attrezzature, sostanze e tecnologie.

# Riferimenti all'informazione

- 1) **art. 36 - “Informazione ai lavoratori”**, che fa parte del Titolo I – “Principi e norme”: l’abbiamo già visto nel paragrafo 3.1 ed è molto importante; le citazioni di questo articolo sono quelle collegate all’art. 45 “Primo soccorso” ed all’art. 46 “Prevenzione incendi”, ma i riferimenti ad esso sono numerosi;
- 2) **art. 73 – “Informazione, formazione e addestramento”**, che fa parte del Titolo III – “Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI”; articolo interessante per gli obblighi che competono proprio al DLa che deve fornire ai lavoratori, per ogni attrezzatura, ogni necessaria informazione e istruzione, con riferimento anche a quelle attrezzature che richiedono conoscenze specifiche (es. i DPI di III categoria);
- 3) **art. 164 – “Informazione e formazione”**, che fa parte del Titolo V – “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro” - Esso è relativo al dovere del DLa di fornire tutte le possibili informazioni ai lavoratori riguardanti la segnaletica di sicurezza;
- 4) **art. 169 – “Informazione, formazione e addestramento”**, che fa parte del Titolo VI – “Movimentazione manuale dei carichi (MMC). Questo articolo è collegato all’ Allegato XXXIII (e quindi alle norme della serie ISO 11228, parti 1-2-3: 25 Kg per gli uomini; 20 Kg per le donne);
- 5) **art. 177 – “Informazione e formazione”** (che fa parte del Titolo VII – “Attrezzature munite di videoterminali”), che fa riferimento agli artt. 18 e 174;
- 6) **art. 184 – “Informazione e formazione dei lavoratori”**, che fa parte del Titolo VIII – “Agenti fisici” con riguardo al “Capo I – Dispositivi generali” .  
Esso prevede che il DLa deve provvedere affinché i lavoratori (L), esposti a rischi derivanti da agenti fisici, siano informati (e formati) in relazione ai risultati della valutazione dei rischi (vedere art. 183 relativo ai L particolarmente sensibili);

- 7) **art. 195 – “Informazione e formazione dei lavoratori”**, che fa parte ancora del Titolo VIII – “Agenti fisici” e fa riferimento al Capo II (“Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”), che cita l’art. 184;
- 8) **art. 227 – “Informazione e formazione per i lavoratori”**, che fa parte del Titolo IX – “Sostanze pericolose” e che riporta un excursus veramente interessante;
- 9) **art. 239 – “Informazione e formazione”**, che fa ancora parte del Titolo IX – “Sostanze pericolose” , ma riferendosi al Capo II – “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” che è di indubbio interesse teorico e pratico;
- 10) **art. 257 – “Informazione dei lavoratori”**, che fa ancora parte del già citato Titolo IX – “Sostanze pericolose” , in particolare al Capo III (“Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”); articolo che ci riguarda da vicino in quanto cittadini pistoiesi coinvolti dall’Ansaldo Breda – Costruzioni Ferroviarie;
- 11) **art. 278 – “Informazioni e formazione”**, che fa parte del Titolo X – “Esposizione ad agenti biologici”;
- 12) **art. 294-bis – “Informazione e formazione dei lavoratori”**, che fa parte del Titolo XI – “Protezione da atmosfere esplosive”.

E' fondamentale l'art. 37 del TU (“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”) che inizia al co. 1 con le seguenti parole:

<< Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda >>.

# PIANI DI FORMAZIONE IN AZIENDA

In azienda il DLa deve provvedere a redigere o a far redigere un “piano di informazione “ per i L contenente i seguenti elementi:

- ◇ Rischi in generale;
- ◇ Rischi specifici;
- ◇ Misure di protezione (DPI e DPC);
- ◇ Pericoli delle sostanze;
- Procedure di emergenza;
- ◇ Nome del RSPP e MC;
- ◇ Nomi dei lavoratori addetti alle emergenze.

La norma (art. 36 del TU) mette in evidenza il contenuto del diritto d’informazione del/i L in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Il TU, come faceva già il D.Lgs. n. 626/1994, recepisce il principio della CE della “partecipazione equilibrata del/i L al sistema aziendale di sicurezza (dir. 89/391/CEE)”.

Tale principio sancisce l’obbligo, da parte del/i L, di tutelare la propria salute e quella degli altri L presenti sul luogo di lavoro e prefigura, così, un modello di responsabilizzazione soggettiva rispetto alle problematiche della sicurezza. In altri termini, ciascun L deve così collaborare secondo sia le proprie capacità personali che secondo le proprie competenze, a prevenire, per quanto possibile, le situazioni di rischio e a controllare le situazioni di emergenza.

Ecco, quindi, che l’informazione (e la formazione) è elemento fondamentale perché il/i L possano svolgere tale ruolo in modo più attivo; l’informazione rientra nelle misure generali di tutela che il DLa deve applicare. Il TU dà ampio risalto all’informazione che deve riguardare non soltanto i rischi specifici delle mansioni, ma tutti i rischi relativi all’azienda.

Nel TU non sono previste le modalità per l'adempimento dell'obbligo le quali rientrano nell'autonomia del DLa che potrà usare le soluzioni operative (riunioni, depliant, ecc.) più adatte per la sua azienda, garantendo però la facile comprensione delle informazioni fornite al/i L. Alla presenza del MC, il DLa potrà richiedere la sua collaborazione soprattutto riguardo alle informazioni circa le specifiche misure di prevenzione e protezione per la salute di ciascun lavoratore. Anche il RSPP deve collaborare con il DLa potendo formulare piani d'informazione e formazione che ritenga più efficaci ed al passo con i tempi.

I contenuti dell'informazione che il/i L sono tenuti a ricevere si articolano secondo 3 distinti punti:

- 1) rischi generici dell'attività produttiva:** con le relative misure di prevenzione e protezione adottate, con i nominativi del RSPP e del MC;
- 2) rischi specifici delle mansioni:** alle quali il/i L sono adibiti con attenzione particolare agli agenti pericolosi che possono essere presenti e alle misure ed ai mezzi di tutela vigenti per norma di legge o per disposizione regolamentare aziendale;
- 3) procedure e misure per la gestione delle emergenze:** con i nominativi del/i L preposti alla lotta antincendio, al piano di evacuazione ed al pronto soccorso. Occorrono informazioni più analitiche per quel/i L che svolgono particolari funzioni nel sistema di sicurezza aziendale. E', infatti, più ampio ed articolato il contenuto delle informazioni destinate al SPP, al/i L addetti alla gestione delle emergenze, al RLS, al/i L che svolgono attività con MMC, agli addetti ai video terminali, ed - in particolare - al/i L esposti ad agenti cancerogeni o biologici o chimici o fisici per i quali è prevista

un'informazione ancora più particolareggiata.

Riguardo al co. 3 dell'art. 36 del TU, si osserva che il DLa deve fornire le informazioni anche al/i L a domicilio o a quelli con contratto privato di portierato. Quest'ultimi, pur lavorando in ambiti di tipo domestico, devono essere informati riguardo ai rischi dell'attività lavorativa, a quelli delle mansioni cui sono addetti ed alle misure di tutela che devono essere osservate. Si nota una stretta correlazione tra identificazione dei rischi e contenuti dell'informazione da destinare ai L.

Sono particolari tipi di informazioni che riguardano le procedure di comportamento quali le limitazioni di accesso, le situazioni di emergenza, le evacuazioni o l'uso di determinati strumenti quali attrezzature di lavoro o DPI o DPC o di manipolazione di sostanze.

L'istruzione deve sempre essere adeguata allo scopo verso cui è diretta e presenta le seguenti caratteristiche:

- scritta o figurata;
- accessibile;
- nella lingua dei destinatari (es. in ambiente internazionale è in inglese);
- correlata da una decodifica della simbologia eventuale.

Gli strumenti dell'informazione possono essere:

- Circolari
- Cartellonistica
- Opuscoli (in una o più lingue)
- Audiovisivi
- Avvisi su bacheca
- News
- Sistemi di rete.

Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza. Le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione del RLS sono fissati secondo i contenuti minimi di cui al co. 11 dell'art. 37 del TU.

La durata minima dei corsi deve essere di 32 ore iniziali, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda. Consigliamo di far frequentare corsi di durata anche più lunga o più corsi nel tempo per fornire maggiore specializzazione agli RLS.

Sono previsti poi aggiornamenti del corso di cui sopra, di almeno 4 ore annue per imprese aventi dai 15 ai 50 L e di almeno 8 ore per le imprese aventi più di 50 L.

Importante è sottolineare che la formazione dei L e dei RLS deve sempre avvenire durante l'orario di lavoro così da non determinare costi economici a carico dei L proprio perché la formazione è a carico del DLa.

Il contenuto della formazione deve essere comprensibile per i L e da qui l'obbligo da parte dei formatori di usare un linguaggio chiaro, semplice ed aderente alla realtà. Per i L immigrati, la formazione è soggetta alla verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo. Può capitare che il formatore conosca ed utilizzi la stessa lingua dell'immigrato o si serva di interpreti. In ogni caso, deve verificare di essere capito.

Le competenze acquisite nella formazione sono oggetto di registrazione nel "libretto formativo del cittadino" che è documento riepilogativo importante e significativo.

Tale libretto è una specie di "biglietto da visita" del L, il quale deve tenerlo in seria considerazione poiché il DLa si basa anche su di esso per la programmazione futura della stessa formazione oltre al fatto che gli organi di vigilanza (ASL e DTL) lo consultano per eseguire la verifica degli obblighi previsti dal TU.

Riguardo alla formazione, è importante il D.I. 6-03-2013 sulla "Qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro" che riguarda anche i RSPP.


In particolare, l'art. 6, co. 8, lettera m-bis del TU attribuisce alla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di: "...elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto della peculiarità dei settori di riferimento".

# CRITERI DEL DOCENTE FORMATORE

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i il prerequisite e i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

I criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.



# DIFFERENZA TRA INFORMAZIONE E FORMAZIONE

## INFORMAZIONE

- conoscenze
- sapere

## FORMAZIONE

- Formazione, capacità, atteggiamenti
- Saper essere, saper fare, sapere

## SINTESI DELLA PARABOLA:



- I vari obiettivi individuali non potevano essere raggiunti da soli



- L'OBBIETTIVO COMUNE (spostare il masso) è stato realizzato **co-operando** ed utilizzando risorse dal di fuori (**Ambiente**)

- La cooperazione si è sviluppata attraverso un processo di decisioni ed azioni realizzate dai cooperanti.

An iceberg floating in a blue sea. The tip of the iceberg is above the water line, and the much larger base is submerged. The text is placed on the iceberg to represent different levels of human behavior.

**Comportamenti**

Competenze

Motivazioni

Credenze

**Valori**

Immagine di Sé

# La metafora dell'iceberg



# Modulo A

# RSPP

**Dr.ssa Silvia Greco**

-Psicologa Clinica e della Salute

-Docente Formatore in ambito Sicurezza sul  
Lavoro D.Lgs 81/08